



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

79ª Seduta pubblica – Martedì 29 novembre 2022

Deliberazione n. 162

OGGETTO: *MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI VENTURINI E BOZZA RELATIVA A “DPR 633/1972 TABELLA A PARTE III PUNTO 103. APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA AL 10% PER L’EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI GAS ALL’INTERNO DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA COLLETTIVE QUALI CENTRI DI SERVIZIO, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI.”.*

(Mozione n. 197)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che il legislatore nazionale con il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ha disposto all’articolo 16 la riduzione dell’aliquota IVA al 10% per operazioni che abbiano per oggetto i beni e servizi elencati nella tabella A Parte III allegata al suddetto DPR che prevede al punto 103 l’applicazione di tale agevolazione per la fornitura di energia elettrica “ad uso domestico”;

CONSIDERATO che per “uso domestico” già la circolare del Ministero delle Finanze n. 82/E/1999, confermata con successiva risoluzione n. 150/E del 15 dicembre 2004 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale di Roma, ha chiarito che l’uso domestico deve intendersi riferito anche ai consumatori finali di forniture di energia elettrica o termica in ambienti comunitari quali caserme, asili, conventi, case di riposo e simili;

RITENUTO pertanto che l’intento del legislatore nazionale fosse pertanto certamente quello di introdurre una agevolazione nell’applicazione dell’aliquota iva non soltanto a favore di chi utilizza tali forniture all’interno della propria abitazione, ma anche a favore di chi è accolto all’interno delle strutture comunitarie, dove peraltro generalmente l’ospite trasferisce la propria residenza anagrafica;

RILEVATO che tuttavia l’Agenzia delle Entrate, anche recentemente, pur confermando che l’uso domestico deve intendersi riferito alle ipotesi di impiego dell’energia delle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, ha precisato che tale agevolazione non si applica se l’utilizzo dell’energia avviene nell’ambito di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, ancorché in regime di esenzione.

Attualmente pertanto, poiché i Centri di Servizio, le RSA, le case di riposo in genere effettuano prestazioni verso corrispettivo e quindi rilevanti ai fini IVA, anche se sono rese in regime di esenzione, non può darsi luogo all'applicazione dell'aliquota iva agevolata; con l'ulteriore e paradossale conseguenze che la relativa imposta non è considerata un costo deducibile/detraibile in quanto le prestazioni sono rese in regime di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 21 del DPR 633/1972;

DATO ATTO che tale interpretazione genera un aumento finale del costo della retta che grava sull'utente finale, nel caso in cui questi sia economicamente autosufficiente, ovvero sull'assistenza pubblica nella frequente ipotesi in cui il costo della retta è sostenuto in tutto o in parte dal Comune di residenza prima del ricovero in struttura;

tutto ciò premesso e considerato,

### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a farsi parte attiva verso il Governo e/o il Parlamento italiano affinché sia estesa l'aliquota IVA agevolata al 10%, oltre che nei casi di erogazioni di energia elettrica e gas a favore di nuclei familiari residenti nella propria abitazione, anche nel caso di costi energetici correlati all'ospitalità offerta all'interno di strutture di accoglienza a cittadini non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 40

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Alessandra Sponda

**IL PRESIDENTE**  
f.to Nicola Ignazio Finco